



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

47[^] Seduta

Mercoledì 20 novembre 2024

Deliberazione n. 334 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i cinque articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 228/12[^] e, deciso l'esito - presenti e votanti 20, a favore 17, astenuti 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 28 novembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 334 del 20 novembre 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 novembre 2024.

Reggio Calabria, 28 novembre 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'obiettivo della presente legge è quello di concorrere alla salvaguardia delle attività di Spettacolo viaggiante, quale patrimonio culturale e storico sia italiano che della nostra Regione. Per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Si tratta di un settore di particolare importanza, la cui funzione sociale viene riconosciuta dallo Stato che sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore, ai sensi dell'art. 1, L. 18 marzo 1968 n. 337.

Le attività rientranti nell'alveo delle attività in rassegna sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 L. 18 marzo 1968 n. 337 e sono suddivise in 6 sezioni:

- Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni;
- Sezione II – Balli a palchetto o balere;
- Sezione III – Teatri viaggianti;
- Sezione IV – Circhi equestri;
- Sezione V – Esibizioni moto–auto acrobatiche;
- Sezione VI – Spettacolo di strada (che però sono esclusi dall'obbligo di licenza).

Sono esclusi dalla disciplina degli spettacoli viaggianti gli apparecchi automatici e semi–automatici da trattenimento.

Le attrazioni possono essere installate presso parchi di divertimento, complessi di attrazioni e trattenimenti dello spettacolo viaggiante con organizzazione comune, o su aree/suolo pubblico o privato.

Il settore dello spettacolo viaggiante è composto da esercenti del circo e del luna park, costituito in Italia da circa 7.500 imprese, aventi in genere carattere familiare, che tramandano nel tempo passione per questo lavoro dalle radici antichissime.

Una professione che ha attraversato la storia e che, tra mille difficoltà, si è evoluta nell'offerta, nelle professionalità e anche nella tutela della sicurezza del pubblico e degli operatori.

Un'attività piuttosto impattante nell'economia della nostra Regione, tramandata da generazioni e caratterizzata da passione, sacrificio, storicità e un



Consiglio regionale della Calabria

radicamento nel territorio, meritevole senza alcun dubbio di un'apposita tutela normativa regionale.

La Regione Calabria, pertanto, con la presente legge, intende promuovere la tutela degli operatori degli Spettacoli viaggianti e il rilancio economico del comparto.

Ciò al fine di salvaguardare e tramandare la tradizione delle feste popolari quali momenti di aggregazione sociale e assicurando alla categoria adeguate misure di sostentamento per la loro attività imprenditoriale.

Infatti, costituisce obiettivo principale di questa iniziativa legislativa proprio quello di promuovere e proteggere la valenza imprenditoriale, sociale e culturale del settore, mettendo in rilievo l'importanza di una adeguata tutela del lavoro, oltreché delineare uno scenario compatibile col quadro esistente di programmazione locale, incentivando le amministrazioni locali a sviluppare le strategie di collaborazione e sinergia con tale categoria.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante".

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Prevede la finalità e l'oggetto della proposta			0
2	Istituisce elenco regionale degli esercenti le attività di spettacolo viaggiante			0



Consiglio regionale della Calabria

3	Indica gli interventi di sostegno che la Regione Calabria può attivare.			0
4	Istituisce l'Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante			0
5	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria riconosce la valenza delle attività di spettacolo viaggiante, ne riconosce il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale e ne promuove lo sviluppo.

2. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante).

3. La Regione riconosce le attività di spettacolo viaggiante.

Art. 2

(Elenco regionale degli esercenti le attività di spettacolo viaggiante)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvede alla sua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, l'elenco regionale degli operatori di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante.

2. L'elenco è aggiornato annualmente e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Art. 3

(Interventi di sostegno)

1. La Regione Calabria, ai fini della presente legge, nell'ambito degli strumenti delle attività inserite nella programmazione turismo e cultura e nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può sostenere gli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2 attraverso:

a) il sostegno per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;



Consiglio regionale della Calabria

- b) il sostegno ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante;
- c) iniziative di carattere culturale, come conferenze, mostre, convegni e interventi coordinati col mondo della scuola;
- d) il sostegno per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della l. n. 337/1968 e per l'adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante.

2. La Regione individua, con riferimento agli interventi di cui al comma 1, le tipologie di spese ammissibili a contributo, i criteri per la assegnazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4

(Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante)

1. È istituito l'Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività di spettacolo viaggiante.

2. L'Osservatorio è costituito con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale della Calabria e rimane in carica per tre anni; la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta rimborso spese.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove la sensibilizzazione della popolazione regionale sulle attività previste dalla presente legge;
- b) analizza le problematiche specifiche inerenti alle attività di spettacolo viaggiante;
- c) promuove progetti volti a uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo;
- d) effettua il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale;
- e) promuove studi per prevenire il fenomeno dell'abbandono di tali attività;
- f) promuove iniziative per il riconoscimento di forme di effettività del diritto-dovere allo studio per i figli degli attrazionisti viaggianti.



Consiglio regionale della Calabria

4. L'Osservatorio è composto:

a) dai dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo, che assicurano le funzioni di presidenza;

b) dal rappresentante segretario regionale della maggiore associazione di categoria, individuabile attraverso la presentazione delle iscrizioni.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle materie all'esame dell'Osservatorio, che partecipano a titolo gratuito e senza diritto a rimborso spese.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo.

7. In fase di prima attuazione, l'Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.